

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE.

TITOLO I: Norme generali e mercati

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità del regolamento
- Articolo 4 Criteri di programmazione urbanistica riferiti al commercio su aree pubbliche
- Articolo 5 Osservatorio e commissione consultiva
- Articolo 6 Compiti degli uffici comunali
- Articolo 7 Esercizio dell'attività
- Articolo 8 Assegnazione temporanea di posteggi
- Articolo 9 Soppressione dei mercati
- Articolo 10 Delega
- Articolo 11 Durata delle concessioni
- Articolo 12 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 13 Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 14 Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 15 Revoca e sospensione
- Articolo 16 Gestione del registro delle presenze maturate
- Articolo 17 Assenze
- Articolo 18 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Articolo 19 Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Articolo 20 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 21 Funzionamento dei mercati
- Articolo 22 Determinazione degli orari e delle giornate di svolgimento
- Articolo 23 Aree private messe a disposizione
- Articolo 24 Commercio su aree pubbliche demaniali

TITOLO II: Fiere

- Articolo 25 Rilascio concessioni posteggio nelle fiere
- Articolo 26 Classificazione delle fiere
- Articolo 27 Disciplina delle fiere straordinarie
- Articolo 28 Gestione del registro delle presenze maturate

TITOLO III: Commercio itinerante

- Articolo 29 Modalità di esercizio
- Articolo 30 Limitazioni e divieti
- Articolo 31 Orari

TITOLO IV: Sanzioni e rinvio

- Articolo 32 Sanzioni
- Articolo 33 Rinvio

Titolo I – NORME GENERALI E MERCATI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R. 24 luglio 2001 n.18 dal titolo "Disciplina del commercio su aree pubbliche".

Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio. Copia dello stesso deve essere trasmessa alla Regione Puglia – Assessorato Industria Commercio Artigianato – Settore Commercio, ai fini di una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del Commercio.

Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area destinata ad uso pubblico.
- c) Per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) D.Lgs. 114/1998 (posteggi dati in concessione per 10 anni), rilasciate dal Comune sede di posteggio.
- d) Per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio, in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs. 114/1998, rilasciate dal Comune di residenza degli operatori.
- e) Per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera.

- f) Per settore merceologico, quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- g) Per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali.
- h) Per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/1963.
- i) Per mercato l'area della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per giorni stabiliti.
- j) Per mercato straordinario, un mercato che si svolge in giorni diversi da quelli stabiliti e senza assegnazione dei posteggi.
- k) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze.
- l) Per fiera promozionale, la manifestazione istituita per promuovere specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, prodotti di antiquariato dove partecipano operatori su aree pubbliche con possibilità di partecipazione anche per i soggetti iscritti al Registro Imprese (mercatino antiquariato).
- m) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap oltre ad altre categorie individuate specificatamente.
- n) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolare della concessione del posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- o) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del regolamento

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, con particolare attenzione ai mercati ed alle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto degli operatori.
- La valorizzazione del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4

Criteri di programmazione urbanistica riferiti al commercio su aree pubbliche

Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche, in particolare mercati e fiere, devono prevedere la presenza di un'adeguata accessibilità, una buona dotazione di parcheggi per i visitatori e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per gli espositori e gli utenti.

Articolo 5 Osservatorio e Commissione consultiva

Il Comune può istituire una commissione consultiva sul commercio su aree pubbliche ai fini di:

- avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva della rete distributiva;
- dare adeguate informazioni agli operatori economici.

Per permettere una valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio il Comune deve trasmettere all'Assessorato regionale competente:

- copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
- una relazione entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio comprensiva di valutazioni tecnico-economiche sui principali problemi riscontrati o previsti;
- un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente.

Articolo 6 Compiti degli Uffici comunali

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti e agli indirizzi dell'amministrazione comunale, per garantire il regolare svolgimento dell'attività di mercato.

I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Funzionario responsabile del Settore commercio.

Articolo 7

Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni (tipologia "A");
- b) Su qualsiasi area prevista dal presente piano in forma itinerante (tipologia "B").

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio devono essere presentate con raccomandata A/R.

Il Comune, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni ciascun anno, deve far pervenire all'Assessorato Regionale competente i propri bandi, al fine della pubblicazione sul BURP entro i successivi 30 giorni.

Il Bando comunale deve indicare i posteggi, la loro ampiezza e ubicazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei Bandi devono essere fatte pervenire le domande di rilascio delle autorizzazioni.

Il Comune deve comunicare l'esito dell'istanza agli interessati entro 90 giorni, decorsi i quali la domanda si considera accolta.

La procedura di rilascio delle autorizzazioni e contestuale concessione di posteggio non si applica a:

- Produttori agricoli.
- Soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.

Il Comune rilascia le autorizzazioni formando una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dalle norme regionali e, comunque, anche dai seguenti:

- maggiore anzianità di presenze nel mercato determinate in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- in caso di parità, al richiedente più anziano.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (tipologia "A") è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale oltre che alla partecipazione alle fiere, anche fuori regione e alla vendita in forma itinerante nel territorio regionale. E' sottoposta alle seguenti condizioni:

- Nello stesso mercato un medesimo soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio.
- E' ammesso, però, in capo allo stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari (in quanto è consentita la rappresentanza con delega).
- Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (tipologia "B") è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica o la sede legale, se società. E' sottoposta alle seguenti condizioni:

- Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.
- L'autorizzazione in questione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, come definita dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 114/1998.
- Consente altresì all'operatore l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere e nell'ambito dei mercati (in questo caso limitatamente ai posteggi non assegnati o non occupati).
- Non si può sostare più di un'ora nel medesimo punto e vi è obbligo di spostarsi di almeno 500 metri decorso detto periodo senza possibilità di ritorno nell'arco della medesima giornata.
- Il termine di conclusione di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è fissato in 90 giorni dal ricevimento di regolare e completa domanda presentata con raccomandata A/R.
- Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato deve comunicarlo entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio di nuova autorizzazione previo ritiro di quella precedente, avendo cura di annotare gli estremi di quella precedente ai fini della conservazione della priorità.

Per il subingresso si applicano le norme di cui agli artt. 7 e 8 della L. R. 18/01.

Articolo 8

Assegnazione temporanea di posteggi

L'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata tenendo conto di criteri già richiamati quali:

- anzianità di presenze nel mercato;
- anzianità di iscrizione nel Registro Imprese;
- richiedente più anziano in caso di parità.

Articolo 9

Soppressione di mercati

La soppressione di mercati può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- Caduta sistematica della domanda.
- Numero troppo esiguo di operatori o persistente scarsa funzionalità verificatasi con la decadenza del 70% delle concessioni esistenti.
- Motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

Articolo 10

Delega

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 24 luglio 2001, n.18, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e di copia dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 11

Durata delle concessioni e canone

Le concessioni hanno validità decennale e sono automaticamente rinnovate alla scadenza, salvo diversa disposizione motivata del Comune che, in tal caso deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore. Il canone di pagamento è stabilito dalla Giunta.

Articolo 12

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo.

E' vietato esercitarlo senza essere in possesso dell'originale (o copia conforme) dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco che costituiscono complemento del Piano e del presente Regolamento.

E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

I posteggi su aree pubbliche non possono essere individuati nelle zone di seguito indicate:

- entro 100 metri da mercati in esercizio;
- entro 30 metri:
 - a) da esercizi a posto fisso similari;
 - b) da ospedali, casa di cura, pronto soccorso e luoghi di culto.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al traffico.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo 50 cm., il tendone a copertura del banco deve essere un'altezza minima dal suolo di m.1,80. E' consentito ai soli venditori di calzature, casalinghi, ferramenta, piante e fiori l'esposizione a terra.

Articolo 13 **Norme igienico-sanitarie**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate; in particolare si richiama la Deliberazione di G. R. n. 1077 del 04.7.2007 e il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 14 **Vendita a mezzo veicoli**

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e delle apposite autorizzazioni.

E' consentito anche il mantenimento nel posteggio di veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie dei posteggi.

Articolo 15

Revoca e sospensione

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. della L.R.18/01, è revocata:

- Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
- Nel caso in cui non inizi l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
- Nel caso di subingresso se l'attività non viene intrapresa entro un anno.
- Nel caso in cui l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio per 4 mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo complessivo per le autorizzazioni stagionali, salvo casi di comprovata gravità.
- Il Comune comunica la revoca all'interessato il quale ha 30 giorni per produrre eventuali controdeduzioni.

Il Sindaco, in caso di particolare gravità o di recidiva, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Articolo 16

Gestione del registro delle presenze maturate

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge reg.le n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'azienda, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Articolo 17

Assenze

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. R. 18/01 non si considerano assenze:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono;
- d) le assenze dovute per causa di forza maggiore.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato salvo cause di comprovata forza maggiore.

Periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare, incarichi per lo svolgimento delle operazioni elettorali non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Articolo 18

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Non possono, in ogni caso, concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

La procedura di assegnazione si effettua contestualmente all'orario prestabilito per l'inizio delle vendite (ore 8.30 in ogni periodo dell'anno).

Articolo 19

Obbligo di esibire l'autorizzazione

E' fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 20

Posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione che ha validità:

- a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
- b) stagionale se è relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi.

Qualora vi siano posteggi disponibili l'Ufficio competente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

I soggetti di cui alla Legge 9 febbraio 1963, n.59 ed al Decreto Legislativo n° 228 del 18 maggio 2001, possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli, allegando autocertificazione dei requisiti professionali e morali, delle caratteristiche dell'azienda e del fondo da cui provengono i propri prodotti.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio annuale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'operatore comprovata con autocertificazione.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma precedente.

Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:

- a) Il titolare perda la qualifica di imprenditore agricolo;
- b) Il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 16 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e maternità o paternità e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art.12.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili avverrà:

- a) Per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
- b) A seguito di istituzione di nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo fermo restante il limite di cui al comma 7.

Articolo 21

Funzionamento dei mercati

L'ufficio competente fissa, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.

Le tende di protezione al banco devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;

E' permesso l'uso di apparecchi audio e audiovisivi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, non è ammessa la vendita con "battitore" e a "scatola chiusa".

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.

Per tutte le vendite disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme in materia di pubblicità dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

Articolo 22

Determinazione degli orari e delle giornate di svolgimento

Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì.

Qualora un mercato cada in giorno festivo, il Sindaco può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

Non è ammesso lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 25 e 26 dicembre, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.

L'orario di vendita - stabilito dalle ore 08,30 alle ore 14,00 - è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Articolo 23

Aree private messe a disposizione

Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

Articolo 24

Commercio su aree pubbliche demaniali

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo permesso da parte dell'autorità competente.

TITOLO II – FIERE

Articolo 25

Rilascio concessioni posteggio nelle fiere

L'assegnazione dei posteggi nelle fiere, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 5) della Legge Regionale n° 18 del 24 luglio 2001, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.

Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio, tramite raccomandata A/R contenente gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata.

Possono partecipare alle fiere gli operatori provenienti dall'intero territorio nazionale.

L'operatore può inoltrare una sola domanda che gli consente di partecipare a più fiere nell'arco dell'anno solare.

Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dei seguenti criteri:

1. anzianità di presenza effettiva, ossia il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
2. anzianità di iscrizione nel Registro imprese;
3. in caso di parità al richiedente più anziano;
4. ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

La graduatoria è affissa all'albo almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Le stesse disposizioni valgono anche per i partecipanti alle fiere promozionali.

L'assegnazione dei posteggi lasciati liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per l'inizio, è effettuata inserendo coloro che hanno inoltrato istanza, ma risultati non aventi diritto, secondo la graduatoria.

Art. 26

Classificazione delle fiere

Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 18 del 24.07.2001, così come ulteriormente specificate al comma 2.

Le fiere sono così classificate:

- a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1.b per settori merceologici;
 - 2.b per specializzazioni merceologiche;
 - 3.b per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Articolo 27

Disciplina delle fiere straordinarie

Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 25 e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

La graduatoria è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quattordici giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare o persona delegata

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio almeno 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi saranno assegnati agli operatori presenti sulla fiera.

Articolo 28

Gestione del registro delle presenze maturate

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge Reg.le n. 18 del 2001.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate, si considera esclusivamente la effettiva partecipazione alla manifestazione.

L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente.

Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 29 Modalità di esercizio

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione (tipologia B), da autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale (tipologia A), nonché da produttori agricoli.

Fermo restando quanto previsto dell'art. 8 dell L.R. 18/01, è consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 1 ora continuativa. Nel caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, l'esercente dovrà accelerare le operazioni di vendita e spostarsi ad almeno 500 mt. di distanza.

Articolo 30 Limitazioni e divieti

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito indicate:

- entro 300 metri da mercati in esercizio;
- entro 50 metri:
 - c) da posteggi fuori mercato;
 - d) da altri itineranti già in sosta con prodotti similari;
 - e) da esercizi a posto fisso similari;
 - f) da ospedali, casa di cura, pronto soccorso e luoghi di culto.

La Polizia Municipale e a chiunque altro spetti hanno facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

Articolo 31 Orari

L'attività in forma itinerante è consentita dalle ore 08.00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali. E' consentita la pubblicità di tipo sonoro dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

TITOLO IV – SANZIONI E RINVIO

Articolo 32 Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui alla L.R. 24 luglio 2001 n.18 e al D. Lgs. 31.3.1998 n.114.

Articolo 33 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella L.R. 24 luglio 2001 n.18.